



**Commenti di Ansaldo Energia
allo Schema di Decreto Legislativo
di Recepimento della
Direttiva 2009/28/CE**

Audizione 10° Commissione Senato

Roma, 2 Febbraio 2011

- **TITOLO II: PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI e CODICI**
CAPO I – AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Rif. Art. 6 – Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile

Le procedure semplificate di cui all'articolo 6 dovrebbero essere estese ad alcune aree a basso o nullo impatto ambientale (ad esempio: caserme militari, e/o cave esaurite, e/o industriali dismesse) identificate dalle Regioni, anche per impianti di taglia superiore ad 1 MW.

Al momento, infatti, i tempi di predisposizione della documentazione necessaria e rilascio delle Autorizzazioni Uniche eccedono in molti casi i 12 mesi, rendendo irrealizzabili progetti di interesse per la collettività.

- **TITOLO II: PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI e CODICI**
CAPO II – REGOLAMENTAZIONE TECNICA

Rif. Art. 10, comma 2 – Misure di semplificazione

Il d.lgs. prevede che i soggetti pubblici, mediante gara, diano in concessione a terzi i **tetti** degli edifici di loro proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili operanti in regime di scambio sul posto.

Si potrebbe estendere la possibilità di concessione, non solo per i tetti, ma ad aree e superfici militari e più in generale demaniali.

- **TITOLO V – REGIMI di SOSTEGNO**

Rif. Art. 22 – Meccanismi di incentivazione dell’elettricità da rinnovabili

Il meccanismo di incentivazione su base d’asta al ribasso per gli impianti con potenza superiore a 5 MW elettrici, sebbene volto a stimolare sistemi e comportamenti più efficienti, associato all’art. 32 (*Progetti comuni con Paesi terzi*), crea forti incertezze sulla redditività e sulla fattibilità degli investimenti, e può favorire le importazioni di tecnologie dall’estero a basso costo con conseguenti potenziali ricadute negative sulla qualità degli impianti e può comportare minori ricadute occupazionali nella filiera industriale nazionale.

Rif. Art. 22, comma 3.

La definizione di “*centrali ibride*” non è chiara e non è riportata nell’Art. 2 – Definizioni; *si conviene che dovrebbero essere esplicitamente promosse ed incentivate le soluzioni combinate tra impianti alimentati da fonti fossili e rinnovabili.*